Legge regionale 18 novembre 1976 , n. 60 - TESTO VIGENTE dal 15/10/2015

Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia.

CAPO II

Interventi a favore dei servizi e degli istituti museali

Art. 14

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 15

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 16

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 17

(ABROGATO)

(9)

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 57/1979

2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 77/1981

3 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 30/1986

4 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 191, lettera a), L. R. 14/2012

5 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, comma 113, lettera a), L. R. 23/2013

6 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 113, lettera b), L. R. 23/2013

7 Parole aggiunte al secondo comma da art. 11, comma 7, lettera a), L. R. 15/2014

8 Comma 2 ter aggiunto da art. 11, comma 7, lettera b), L. R. 15/2014

9 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 18

(ABROGATO)

(2)

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 191, lettera b), L. R. 14/2012

2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 19

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 20

(ABROGATO)

(2)

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 191, lettera c), L. R. 14/2012

2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 21

(ABROGATO)

(1)

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 22

(1)(2)(5)

È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di enti locali e consorzi di enti locali per l' istituzione, il funzionamento e lo sviluppo dei musei pubblici, comunali e provinciali.

(3)

(ABROGATO)

È autorizzata la concessione di sovvenzioni a favore di musei gestiti da altri enti, istituzioni, cooperative ed associazioni, purché siano aperti al pubblico e svolgano un servizio di interesse locale o regionale.

(4)

Note:
1 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015

2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

3 Il primo comma rivive ad opera del art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.

4 Il terzo comma rivive ad opera del art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.

5 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016

Art. 23

(3)(4)(5)(6)

Le sovvenzioni previste dall' articolo 22 possono essere utilizzate:

1) per la conservazione, il restauro e l' incremento delle collezioni e delle raccolte;

2) per lavori di catalogazione e ordinamento del materiale;

3) per l' organizzazione e l' allestimento di mostre scientifiche e divulgative;

4) per l' attuazione di iniziative culturali e didattiche;

5) per la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull' attività del museo;

6) per l' acquisto di attrezzature, macchine e arredi, nonché di apparecchiature per la custodia e la sicurezza delle collezioni e delle raccolte;

7) per l' acquisizione, la tutela e la valorizzazione di testimonianze e documenti d' interesse locale.

(1)

I finanziamenti possono essere altresì utilizzati, nella misura massima del cinquanta per cento, anche per la corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati di valorizzazione e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l'apertura al pubblico.

(2)

Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 57/1979

2 Secondo comma sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 10, L. R. 20/2015

4 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

5 L'articolo rivive ad opera dell' art. 27, comma 1, L. R. 2/2016 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto dall'art. 27, comma 1, della legge medesima.

6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 7, comma 17, L. R. 25/2016

Art. 24

(ABROGATO)

(5)

Note:
1 Secondo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 57/1979

2 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 77/1981

3 Parole sostituite al secondo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 30/1986

4 Parole sostituite al secondo comma da art. 6, comma 191, lettera d), L. R. 14/2012

5 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.

Art. 25

(ABROGATO)

(2)

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 34, comma 14, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

2 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.